



**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 06 Del 10.01.2020	OGGETTO: Esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegate ai comuni in materia di gestione delle aree di demanio marittimo per utilizzazioni aventi finalità turistiche ricreative ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. b) della L.R., n. 1471999 e del capo VI della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – installazione in via eccezionale e sperimentale di un “campo di ormeggio” a Cala Feola per la stagione estiva 2020 in applicazione dell'art. 19, comma 3 del regolamento regionale n. 19/2016 – determinazioni
---------------------------------------	---

L'anno Duemilaventi il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 12.30 nella Casa Comunale - convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
MARIA GELSOMINA CALIFANO <i>Assessore</i>		X
TOTALE	3	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

Comune di Ponza

N. 0000362 16/01/2020



OGGETTO:

esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegate ai comuni in materia di gestione delle aree di demanio marittimo per utilizzazioni aventi finalità turistiche ricreative ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. b) della L.R., n. 1471999 e del capo VI della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – installazione in via eccezionale e sperimentale di un “campo di ormeggio” a Cala Feola per la stagione estiva 2020 in applicazione dell'art. 19, comma 3 del regolamento regionale n. 19/2016 – determinazioni.

LA GIUNTA

premessato:

- che l'Isola di Ponza, unitamente alle altre isole dell'arcipelago pontino, è ubicata lungo le principali direttrici parallele alla costa tirrenica italiana di collegamento con tutte le città a prevalente attività turistico-ricreative, compresa la balneazione, nonché con tutte le realtà portuali afferenti.
- che in reazione a ciò, anche per il proprio carattere naturalistico che ne connota l'originale bellezza ed amenità, è meta di numerosi frequentatori che la raggiungono con propri mezzi nautici da diporto;
- che in relazione a detti volumi di traffico diportistico deve evidenziarsi che l'attuale organizzazione circa la possibilità di ormeggio in termini di sicurezza è data dalla sola realtà del porto di Ponza, ove si riscontra la presenza, nel periodo della balneazione, di una serie di pontili mobili dotati dei relativi servizi (acqua, fornitura di energia elettrica ed assistenza) afferenti numerose concessioni demaniali marittime tutte rilasciate in epoca antecedente al 2011;
- che nelle restanti parti dell'isola l'ormeggio viene svolto esclusivamente a mezzo dell'ancora in dotazione del mezzo nautico da diporto;
- che relativamente a detta condizione si evidenzia che per le caratteristiche morfologiche proprie, l'isola, stante anche la interdizione all'accesso alla spiaggia di Chiaia di Luna, è scarsamente dotata di arenili liberamente fruibili che costituiscono condizioni di deterrenza all'ospitalità turistica, soprattutto nel periodo della balneazione;
- che detta condizione è ulteriormente aggravata per effetto dei pesanti vincoli imposti alla costa dall'Autorità di Bacino a mezzo del Piano di Assetto Idrogeologico approvato dalla Regione Lazio con DCRL n. 17 del 04.04.2012 in attuazione delle previsioni della L.R. n. 39/96 e del D.Lgs 152/2006;
- che per il superamento di tali condizioni, allo scopo di implementare l'ospitalità turistica, particolarmente rivolta al settore della nautica da diporto, si è posta la necessità di dotare l'isola di idonee porzioni di aree marine (specchi d'acqua) opportunamente attrezzate allo scopo di garantire la sicurezza della sosta in mare, anche in considerazione del fatto che l'isola è esposta ai venti di diversi quadranti (in particolare est e ovest/nord-ovest) per cui un ragionato interessamento delle diverse possibili localizzazioni potrà formare un sistema di ormeggi finalizzati alla ospitalità e sicurezza dei mezzi nautici da diporto;
- che in riscontro a dette esigenze il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 29.12.2015 – a superamento di quello trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 781 del 31.01.2008, a cui applicabile quanto derivante dalle previsioni della D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011 – quale strumento di pianificazione funzionale alla gestione delle aree e degli specchi acquei del demanio marittimo per finalità turistico/ricreative, ha previsto, presso alcune cale presenti nel periplo dell'isola, una serie di “campi di ormeggio” di tipo stagionale;
- che, appunto, tale dotazione di aree marine attrezzate per l'ormeggio contribuirebbe, non poco, all'implementazione dell'offerta turistica con evidenti positive ricadute a livello economico ed occupazionale.

- che stante l'assenza di aree marine idoneamente attrezzate, allo stato, tenuto conto della insufficienza di punti di ormeggio all'interno del porto di Ponza e della loro assenza nel periplo dell'isola, un consistente numero di imbarcazioni ormeggia liberamente all'ancora nelle numerose cale o insenature presenti;
- che la realizzazione di un "campo di ormeggio" contribuisce non poco alla preservazione dei fondali marini in quanto il posizionamento dei punti di ormeggio a mezzo di corpi morti collocati sul fondo eviterebbe la possibilità dell'utilizzo dell'ancora che, come noto, per effetto del moto ondoso e dell'azione dei venti sull'imbarcazione, spesso subisce il trascinarsi, o "scarroccio", provocando l'aratura del fondale a danno, ove presente, della flora e/o della fauna marina.

Considerato:

- che il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione del C.C. n. 61 del 29.12.2015, allo stato, non è esecutivo in quanto non definitivamente approvato dovendosi per esso ancora definirsi la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 13 del D.Lgs 152/2006, così come prevista dalle procedure di approvazione di cui all'all. B della D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, tutt'ora vigente, in quanto non modificata dalle previsioni dell'art. 7 della L.R. 36.06.2015 n. 8 e del Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionale (PUAR) di cui all'art. 46 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. adottato con D.G.R. n. 668 del 24.10.2017;
- che stante le reiterate sollecitazioni da parte di turisti che frequentemente raggiungono l'isola con propri mezzi nautici da diporto e l'imminenza della stagione balneare 2020 pongono l'A.C. nella condizione di valutare l'opportunità di adottare misure di natura eccezionale, atte a garantire i necessari livelli di sicurezza all'ormeggio delle imbarcazioni turistiche da diporto, ad assicurare la migliore ospitalità possibile ed implementare le iniziative imprenditoriali locali, atteso che l'ospitalità turistica costituisce, allo stato, la principale fonte di sostentamento economico dell'isola, anche attraverso iniziative a carattere sperimentale nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzazione degli Arenili (PUA) adottato, tenuto conto dell'assenza di previsioni a riguardo del PUA richiamato dalla D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, quale quello trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 781 del 31.01.2008;

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra premesso e considerato, nelle more dell'approvazione del predetto PUA, adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione del C.C. n. 61 del 29.12.2015, di sperimentare preliminarmente la sostenibilità ed il gradimento da parte dell'utenza di quanto previsto nel PUA medesimo circa la individuazione di una zona del periplo dell'isola ove installare un "campo di ormeggio" per imbarcazioni da diporto, garantendo, nel contempo, limitatamente alla stagione balneare di riferimento, migliori condizioni di ospitalità e sicurezza, secondo le modalità di cui alla successiva parte dispositiva;

Richiamato, a riguardo, l'art. 19, comma 3, del regolamento regionale n. 12.08.2016 n. 19 che dispone quanto segue: *"In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione".*

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lett. d) del citato regolamento regionale che individua, tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, i "punti di ormeggio" come definiti all'art. 2, comma 1 del DPR 509/1997, i cui requisiti sono decritti all'art. 8 dello stesso regolamento;

Ritenuto che sussistono le condizioni di particolarità ed eccezionalità, come meglio sopra evidenziate;

Ritenuto altresì che l'area marina antistante la spiaggia di Cala Feola costituisce valida risposta alle sopraindicate esigenze. in quanto, a prescindere dall'amenità del sito, risulta particolarmente idonea all'intervento che si intende realizzare essendo caratterizzata dall'essere una insenatura alquanto

protetta dall'azione dei venti e, per la conformazione dell'isola, idoneo luogo di rifugio per natanti in caso di venti sostenuti provenienti dai quadranti Est, Sud-Est, Sud e Sud-Ovest;

Dato atto che la prescelta area è costituita da due specchi acquei individuati come "campo d'ormeggio diporto turistico o per noleggio" dalle previsioni della zonizzazione della tavola D.7 "Ponza- Cala Feola" dell'adottato PUA, disciplinate dall'art. 24 della tav. "norme attuative e disciplinare tecnico" ed hanno una forma irregolare con superficie complessiva di mq. 8.052, prospicienti la spiaggia di Cala Feola, come da stralcio planimetrico allegato al presente atto;

Ritenuto di adottare specifiche determinazioni in merito:

Visti e Richiamati:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e s.m.i.;
- il regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 de 15.02.1952;
- il D.lgs 31.03.1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali in attuazione del capo I della L. 15.03.1997 n. 59, ed in particolare l'art. 105, comma 2, lett. f) che conferma alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo di zone diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- l'art. 77 comma 2, lett. b) della L.R. 06.08.1999 n. 14 con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sulle aree del litorale marittimo e su quelle demaniali immediatamente prospicienti, quando l'autorizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
- la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, come integrata e modificata con le D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 recante " linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. n. 14/1999 " che definisce le funzioni amministrative riservate ai Comuni e le modalità operative, con particolare riferimento al PUA ed al divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali prima della sua definitiva approvazione;
- il capo VI della L.R. 06.08.2007 n. 13 con particolare riferimento all'art. 47 che conferisce ai comuni, nel cui territorio sono comprese aree demaniali marittime, di provvedere al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
- il Regolamento Regionale 12.08.2016 n. 18 recante: " disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative" con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L.R. 13/2007, le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative;
- la Legge 30.12.2018 n. 145 nella parte che detta disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

Visto:

- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

1) di stabilire, per le finalità di cui in premessa, in via sperimentale e del tutto eccezionale, nelle more dell'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), adottato

dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione del C.C. n. 61 del 29.12.20015, ricorrendo a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento regionale 12.08.2016 n. 19, di procedere al rilascio di concessioni demaniali temporanee della durata pari alla stagione estiva 2020 per l'installazione, il mantenimento e la gestione di un "campo di ormeggi" per imbarcazioni da diporto;

- 2) di individuare nell'area marina antistante la spiaggia di Cala Feola il sito nel quale dare corso, limitatamente alla stagione balneare 2020, alla sperimentazione di cui in premessa e provvedere, eccezionalmente, nei limiti temporali predetti, all'approntamento di un "campo di ormeggio" da attrezzare secondo quanto previsto all' art. 8, del regolamento regionale n. 12.08.2016 n. 19;
- 3) di dare atto che l'area prescelta per l'approntamento di detto "campo di ormeggio" è costituita da due specchi acquei (settori) aventi forma irregolare, prospicienti la spiaggia di Cala Feola, con superficie complessiva di mq. 8.052, come da planimetria allegata al presente atto, quale stralcio della zonizzazione della tavola D.7 "Ponza – Cala Feola" dell'adottato PUA ove sono indicati come "campo di ormeggio diporto turistico o per noleggio", e disciplinate dall'art. 24 della tavola B "Norme attuative e disciplinare tecnico" dello stesso PUA;
- 4) di stabilire che l'affidamento delle concessioni di per l'installazione, il mantenimento e la gestione dei due specchi acquei (settori) di cui al precedente punto 3) per l'approntamento di "campi di ormeggio", nel rispetto delle previsioni del PUA adottato, sarà effettuato a favore di soggetti economici diversi, in possesso dei prescritti requisiti, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, con l'emanazione di apposito avviso pubblico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al DPR 15.02..1952 n. 328, oltreché dell'art. 53-bis, comma 3, della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.;
- 5) di stabilire che i soggetti concessionari saranno tenuti al rispetto di quanto previsto all'at. 8, commi 1, 5 e 6 del regolamento regionale 12.08.2016 n. 19, alla segnalazione dello specchio acqueo a mezzo di boe luminose, all'installazione di quanto previsto nella disposizione/ordinanza del Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo prot. 2993 del 19.04.2019 e potranno offrire, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, i servizi di cui al comma 2 dello stesso art. 8;
- 6) di stabilire che al cessare della stagione balneare 2020, i concessionari stagionali dovranno procedere alla completa rimozione dei sistemi ed elementi posti in essere per la realizzazione del "campo di ormeggio";
- 7) di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica e demanio Marittimo per l'attuazione di quanto connesso alla presente deliberazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del regolamento regionale 12.08.2016 n. 19 e della normativa vigente, ivi compreso il rilascio della concessione demaniale temporanea stagionale e l'acquisizione di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine della stagione estiva;
- 8) di dare mandato al medesimo per la trasmissione della presente Deliberazione all'Agenzia del Demanio, alla Regione Lazio (aree competenti) alla Capitaneria di Porto di Gaeta, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza e Comando Stazione Carabinieri di Ponza per la opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'A.C.

Successivamente

LA GIUNTA

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l'urgenza dettata dalla necessità di disciplinare procedimenti amministrativi inerenti l'attività balneare;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

DICHIARA


Il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



COMUNE DI PONZA
Provincia di Latina

COMUNE DI PONZA
18 DIC. 2015
PROT. N. 11605

PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI P.U.A.




AMBITO D.7

PONZA CALA DI FEOLA

<p>CENTRO STUDI</p>  <p>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =</p> <p>via F. Orsini 21 - 20157 Milano - tel. 02 6311901 - fax 02 653954 e-mail: staff@pim.milano.it - sito internet: www.pim.milano.it CF 80103550150 - Partita IVA 05904240156 - CCIAA n°1571274</p>	<p>Gruppo di progettazione</p> <p>Franco Sacchi (Direttore responsabile) Angelo Armentano Capoprogetto Walter Briguglio (Consulente esterno)</p>  <p>CON_12_12</p>	<p>Comune:</p> <p>Comune di Ponza Piazza Carlo Pisacane, 4 04027 Ponza (LT)</p> <p>Data:</p> <p>18.11.2014 20.10.2015 10.12.2015</p>
--	--	---

SPIAGGIA AURORA



Lat: 40°55'16.19" N
Long: 12°57'34.88" E

Lat: 40°55'15.80" N
Long: 12°57'35.35" E

Lat: 40°55'15.55" N
Long: 12°57'35.65" E

Lat: 40°55'13.92" N
Long: 12°57'37.63" E

Lat: 40°55'14.54" N
Long: 12°57'32.24" E

Lat: 40°55'13.21" N
Long: 12°57'32.11" E

Lat: 40°55'12.71" N
Long: 12°57'32.61" E

Lat: 40°55'13.54" N
Long: 12°57'33.86" E

Lat: 40°55'11.78" N
Long: 12°57'34.15" E

Cala di Feola

1:5.000

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ft.o geom. Cristofaro Accetta

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ft.o Dott. Raffaele Allocca

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Ft.o Prof. Francesco Ferraiolo	Ft.o Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca